



**ISTITUTO COMPRENSIVO "R. UCCELLA"**  
VIA LUSSEMBURGO, 1.81055 S. MARIA C.V.  
e-mail [ceic83700n@istruzione.it](mailto:ceic83700n@istruzione.it) Tel/fax. – 0823/799213  
Codice SCUOLA – CEIC83700N – C. F. .80011810613

Prot. n. 0004297/VI.9

Santa Maria Capua Vetere 14.09.2021

Al personale docente  
Al personale ATA  
Ai genitori  
Ai visitatori, fornitori, operai, tecnici, maestranze e soggetti terzi tutti  
Al personale addetto al controllo green pass  
Al DSGA  
Al sito

## COMUNICAZIONE N.6

**OGGETTO: Disposizioni accesso a scuola soggetti esterni: genitori, visitatori, fornitori, operai, tecnici, maestranze e soggetti terzi .**

**Comunicazione estensione obbligo esibizione certificazione verde COVID-19 (GREEN PASS) di cui al DL 10 settembre 2021, n. 122 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale" pubblicato in G.U. il 10/09/2021.**

Si comunica che, per quanto in oggetto, l'obbligo di esibizione e possesso del green pass è esteso a partire dal 13 settembre 2021 a tutti coloro che intendono accedere a vario titolo nell'Istituto.

Tutti i soggetti "esterni" alla scuola sono tenuti a esibire il Green pass in forma elettronica, per il dovuto accertamento della validità, al personale addetto che utilizza l'app di controllo C19.

Non è consentito l'accesso a nessun soggetto esterno che non sia in possesso e non esibisca la certificazione verde o che, a seguito di verifica, risulti in possesso di una certificazione non valida.

Tale disposizione non si applica agli alunni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Tutti i controlli saranno effettuati nel pieno rispetto della normativa privacy.

Si riporta stralcio del DL 122 del 10 settembre:

*2. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9 - ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).*

*3. La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.*

*4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al comma 2 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 2. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Le*

*verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica.*

Si ringrazia per la collaborazione a tutela della comunità scolastica.

In allegato DL 122 del 10 settembre 2021 pubblicato su G.U. in pari data.



**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Dott.ssa Silvana Valletta**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93